

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE
 Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
 Servizio 1 "Personale dipendente S.S.R."

Prot./Servizi/ n. 95680

Palermo, 19/12/2013

OGGETTO: Disposizioni in ordine ai rapporti di lavoro a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre 2013 presso le Aziende sanitarie regionali.

D.F.

A.A.

Sia//

C.S. Risone Jurene

Ai Commissari Straordinari
 delle Aziende Sanitarie Provinciali
 Aziende Ospedaliere ed
 Ospedaliere Universitarie
 I.R.C.C.S. "Bonino Pulejo" di Messina
 Loro sedi

Come è noto, il comma 8 dell'art. 1 della L. 8 novembre 2012 n. 189, introdotto in sede di conversione del D.L. 13 settembre 2012 n. 158 (c.d. decreto Balduzzi), ha previsto, tra l'altro, che le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento del procedimento di riorganizzazione della rete assistenziale e del riassorbimento di eventuali esuberi accertati in esito alla suddetta procedura.

A sua volta, il D.L. n. 95/12, nel testo convertito dalla L. 135/12, ha introdotto una serie di misure che comportano, sostanzialmente, il riassetto organizzativo delle aziende del servizio sanitario regionale a seguito della riduzione dei posti letto ospedalieri, ed il conseguente adeguamento in diminuzione degli organici dei presidi ospedalieri pubblici e la riduzione delle unità operative complesse e di quelle semplici, secondo i parametri previsti dal documento L.E.A. del 26 marzo 2012, per la loro individuazione, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente dell'area della dirigenza e del personale del comparto del S.S.N..

Sulla base dei sopra richiamati interventi legislativi e del suddetto documento del Comitato LEA, sono state diramate delle direttive assessoriali, con le quali codeste Aziende sono state invitate a non avviare e/o a sospendere le procedure di reclutamento del personale in fase di svolgimento, a non conferire e/o a rinnovare gli incarichi ex art. 15 septies del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., nonché gli incarichi di direzione di strutture semplici e complesse nelle unità ospedaliere con posti letto, al fine di uniformare i comportamenti aziendali ed improntarli ai criteri di maggiore economicità e trasparenza richiesti dalle norme vigenti.

Nel contempo, codeste Aziende sanitarie hanno fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato, in quanto ritenute indispensabili per non compromettere l'assolvimento ed il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, rappresentando più volte la necessità di provvedere all'urgente immissione in servizio di personale a tempo indeterminato, a garanzia della costante ed efficiente erogazione dei servizi sanitari e del rispetto dei livelli essenziali di assistenza, altrimenti compromessa da una persistente e cronica carenza di personale sanitario, soprattutto nelle aree dell'emergenza/urgenza.

A seguito di alcune criticità evidenziate dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo, circa il mancato rispetto del limite di spesa previsto dal comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010, nel testo convertito dalla L. 122/2010, rendendosi necessario procedere ad una riduzione dei rapporti a tempo determinato e nel contempo garantire la costante ed efficiente erogazione dei servizi sanitari ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, con nota assessoriale prot. n. 53928 del 28 giugno 2013, integrata dalla direttiva prot. n. 67855 del 3 settembre 2013, è stato disposto di procedere all'immissione in servizio dei vincitori delle procedure di mobilità e concorsuali a tempo indeterminato, nelle aree ivi espressamente indicate, rispetto alle quali è stato accertato che non sussistono e non sussisteranno esuberi di personale, tali da richiedere preventivamente l'attivazione delle procedure di ricollocazione di cui al comma 8 dell'art. 1 della L. n. 189/2012.

Tale misura è stata adottata anche nella considerazione che le programmate assunzioni a tempo indeterminato, sarebbero intervenute a copertura dei posti in atto occupati con incarichi a tempo determinato, con ciò ottenendo una contestuale riduzione, in pari misura, della spesa relativa a tale ultima tipologia di rapporti da realizzare, nell'arco di un triennio, della spesa del personale a tempo determinato e del co.co.pro., ed il riallineamento progressivo alla previsione di cui al comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/10 nel testo convertito.

Nella stessa nota assessoriale si è avuto cura di precisare che qualora non fosse stato possibile procedere alle suddette immissioni in ruolo, le Aziende avrebbero potuto prorogare fino al 31 dicembre 2013 gli incarichi a tempo determinato, relativi anche a discipline e figure professionali differenti da quelle sopra indicate, a condizione della effettiva ed imprescindibile necessità del ricorso al suddetto istituto, per assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e la continuità ed efficienza nell'erogazione dei servizi sanitari, attestata con assunzione di responsabilità dal direttore sanitario aziendale.

Ciò posto, nelle more della rifunionalizzazione della rete assistenziale, tenuto conto della circostanza che codeste direzioni aziendali hanno più volte manifestato il permanere di talune criticità per le consistenti carenze di organico di figure a valenza altamente strategica - anche relative al personale necessario per la realizzazione dei progetti obiettivo di P.S.N. o di progetti ministeriali destinatari di appositi finanziamenti vincolati - nonché dell'imminente scadenza dei contratti prorogati al 31 dicembre 2013, o comunque in scadenza entro il primo semestre del 2014, le SS.LL. potranno fare ricorso ad assunzioni a tempo determinato per la durata di mesi sei, mediante conferimento ex novo, proroga del precedente rapporto lavorativo o rinnovo del contratto, avendo riguardo, comunque, a non incrementare il numero complessivi di contratti in atto posti in essere.

A tale ultimo riguardo, codeste Aziende potranno procedere alla suddetta proroga semestrale dei contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.L. 158/2012 convertito con modificazioni dalla L. 189/2012, che, introducendo il comma 4 ter all'art. 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 e s.m.i., ha previsto che, nell'osservanza dei vincoli finanziari che limitano per il servizio sanitario nazionale la spesa per il personale ed il regime delle assunzioni, tali contratti a tempo determinato del personale sanitario del S.S.N. sono esclusi dall'applicazione del medesimo decreto legislativo, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante ed efficiente erogazione dei servizi sanitari ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Inoltre, la proroga dei medesimi contratti non costituisce nuova assunzione ed in ogni caso non trova applicazione l'art. 5 comma 4 bis; tale ultimo articolo può estendersi a tutto il personale del comparto sanità, così come chiarito dalla nota prot. n. 2013/sst/86 del 10 dicembre 2013 del Ministero della Salute.

Tali assunzioni a tempo determinato per la durata di mesi sei potranno essere effettuate, previa attestazione formale della direzione strategica aziendale, dalla quale risulti l'effettiva necessità del ricorso ai suddetti istituti, per assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e l'efficiente erogazione dei servizi sanitari, altrimenti compromessa da una persistente e cronica carenza di personale sanitario.

Le superiori determinazioni dovranno, comunque, essere assunte nel rispetto del tetto di spesa per il personale, così come fissato dal D.A. 1868/2010, modificato dal successivo D.A. 2322/2011, ed, in ogni caso, non dovranno incrementare il numero complessivo dei contratti a tempo determinato in atto in essere.

Si rappresenta, infine, che il ricorso a nuovi contratti di lavoro a tempo determinato, come previsto dalla circolare ministeriale n. 2013/sst/86 del 10 dicembre 2013, deve essere circoscritto a soli casi eccezionali, con esclusione di funzioni core aziendali a qualsiasi soggetto esterno all'Azienda sanitaria per l'espletamento delle prestazioni lavorative in appalto o interinali.

Restano confermate tutte le altre precedenti direttive emanate al riguardo, al cui rispetto le SS.LL. continuano ad essere tenute, fino a nuove specifiche indicazioni da parte dell'Assessorato.



L'ASSESSORE
Dott.ssa Lucia Borsellino

Il Dirigente Generale
Dott. Salvatore Sammartano

Il Dirigente del Servizio 1
Dott.ssa Antonella Di Stefano

Il Funzionario
Dott. Roberto Virzi